



# Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

(OTaRSi)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 settembre 2008<sup>1</sup> sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 32<sup>e</sup> capoversi 1 e 2 e 32<sup>e</sup><sup>ter</sup> capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

*Art. 1 lett. b n. 3–6*

La presente ordinanza disciplina:

- b. l'utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per:
  - 3. provvedimenti di protezione adeguati in impianti di tiro storico e di tiro in campagna;
  - 4. l'indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici;
  - 5. il risanamento di parchi giochi e giardini privati;
  - 6. l'onere lavorativo delle autorità cantonali competenti.

*Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> In conformità con gli articoli 32<sup>e</sup><sup>bis</sup> e 32<sup>e</sup><sup>ter</sup> LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:

- a. l'indagine di siti che risultano non inquinati;

<sup>1</sup> RS 814.681

<sup>2</sup> RS 814.01

- b. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
- c. provvedimenti di protezione adeguati in impianti di tiro storico e di tiro in campagna;
- d. l'indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici;
- e. il risanamento di parchi giochi e giardini privati; e
- f. l'onere lavorativo delle autorità cantonali competenti.

*Art. 10 cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32<sup>e</sup><sub>bis</sub> cpv. 2 lett. a e 32<sup>e</sup><sub>bis</sub> cpv. 4 lett. a LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza:

*Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32<sup>e</sup><sub>bis</sub> cpv. 4 lett. a LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento: ...

*Art. 11a Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di risanamento per parchi giochi e aree verdi pubblici*

Per provvedimenti d'indagine e di risanamento per parchi giochi e aree verdi pubblici per cui non sussiste alcun diritto alle indennità secondo l'articolo 32<sup>e</sup><sub>bis</sub> capoversi 1–7 LPAmb (art. 32<sup>e</sup><sub>bis</sub> cpv. 8 LPAmb), la Confederazione concede indennità soltanto se tali provvedimenti sono stati avviati dopo il 31 marzo 2025.

*Art. 11b Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento per parchi giochi e giardini privati*

Per provvedimenti di risanamento per parchi giochi e giardini privati per cui non sussiste alcun diritto alle indennità secondo l'articolo 32<sup>e</sup><sub>bis</sub> capoversi 1–7 LPAmb (art. 32<sup>e</sup><sub>bis</sub> cpv. 9 LPAmb), la Confederazione concede indennità soltanto se:

- a. tali provvedimenti sono stati avviati dopo il 31 marzo 2025, e
- b. l'autorità cantonale conferma che, secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 26 agosto 1998<sup>3</sup> (OSiti) sul risanamento dei siti inquinati, gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti e i valori di concentrazione di cui all'allegato 3 numero 2 OSiti non sono più superati.

*Art. 11c Condizioni particolari per la concessione di indennità forfettarie*

La Confederazione concede indennità forfettarie (art. 32<sup>e</sup><sub>bis</sub> cpv. 12 LPAmb) alle autorità cantonali competenti soltanto se:

<sup>3</sup> RS 814.680

- a. i provvedimenti d'indagine, di sorveglianza o di risanamento sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997, e
- b. le autorità cantionali competenti hanno effettuato la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento o dei provvedimenti di risanamento dopo il 1° ottobre 1998.

*Art. 12 cpv. 1 e cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Per costi d'indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati in conformità con l'articolo 32e<sup>bis</sup> LPAmb si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

- a. accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d'iscrizione nel catasto;
- b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l'articolo 7 OSiti.

<sup>2</sup> Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati in conformità con l'articolo 32e<sup>bis</sup> LPAmb si intendono i costi per i provvedimenti di cui all'articolo 13 capoverso 1 OSiti: ...

*Art. 13 lett. e*

Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

- e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 OSiti).

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> La consultazione dell'UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria per:

- a. siti inquinati negli impianti di tiro;
- b. altri siti inquinati, se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 3.

*Art. 15 lett. a*

Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere:

- a. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9–11c;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin  
Il Cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi